

## IMPOSTE E TASSE

di MORENA COCCI

### Errori formali: è arrivata la sanatoria

Il nuovo art. 9 D.L. 23.10.2018, n. 119, interamente sostituito in sede di conversione dal Senato, prevede che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di **natura formale**, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24.10.2018, possano essere regolarizzate.

Il criterio per distinguere le irregolarità, infrazioni e inosservanze sostanziali rispetto a quelle formali, per le quali è consentita la nuova definizione agevolata, consiste **nell'idoneità o meno delle violazioni a comportare una diversa determinazione delle imposte sui redditi**, ai fini dell'IVA e dell'IRAP o a rilevare sul pagamento dei tributi.

Il nuovo comma 1 dell'articolo 9 prevede, quindi, che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, **commesse fino al 24.10.2018**, possano essere regolarizzate mediante la loro **rimozione** (comma 3) e il **versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni**, eseguito in **2rate** (comma 2) di pari importo, la prima entro il 31.05.2019 e la seconda entro il 2.03.2020.

Tale procedura di regolarizzazione non può essere utilizzata:

â€¢ con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della **procedura di collaborazione volontaria** di cui all'art. 5- *quater* D.L. 167/1990 (comma 4);

â€¢ per l' **emersione di attività finanziarie e patrimoniali** costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (comma 5);

â€¢ per le irregolarità e altre violazioni formali **già contestate** in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 23.10.2018, n. 119 (comma 7).

Il comma 6 prevede che, in deroga all'art. 3, c. 1 dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000 che dispone l'irretroattività delle norme tributarie), con riferimento alle violazioni commesse **fino al 31.12.2015**, oggetto del processo verbale di constatazione, i **termini di prescrizione** (5 anni) previsti all'art. 20, c. 1 D.Lgs. 472/1997 sono **prorogati** di 2 anni.

Ma il testo non si limita a richiamare il concetto di violazione formale, sancendo che la definizione opera per le " *irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi*".

Allora, all'evidenza **non rientrano le violazioni di dichiarazione infedele, sull'omessa fatturazione, sull'indebita detrazione, o sul tardivo pagamento di tributi**. Per come è scritta la norma, sembrano invece essere attratte nella sanatoria tutte le violazioni inerenti al **quadro RW**, che non hanno diretta incidenza sulla determinazione della base imponibile. Rientrano le violazioni relative all'obbligo di comunicazione delle **minusvalenze**, all'obbligo (per le annualità in cui era in vigore) di indicazione separata dei **costi black list**, relative all'indicazione dell'esito degli interpelli e così via. Ecco che potrebbero essere comprese le sanzioni sul *reverse charge*, o sull'omessa regolarizzazione del cessionario/committente, sempre che l'atto di contestazione non sia ancora definitivo, e lo stesso dicasi per le violazioni degli intermediari sulla tardiva oppure omessa trasmissione delle dichiarazioni.